

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto recupero fanghi da depurazione biologica ubicato nel Comune di Cervia (RA) presentato da HERAmbiente spa, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 23 giugno 2011, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'ALLEGATO 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. dovrà essere assicurata l'assenza di dispersione di percolati e liquami nel sistema idrico superficiale e sotterraneo;
2. l'impianto di illuminazione deve essere progettato in maniera da direzionare i fasci luminosi esclusivamente verso le aree dell'impianto e nel rispetto della normativa vigente riguardante l'inquinamento luminoso;
3. deve venire installata apposita cartellonistica integrativa a quella obbligatoria relativa al cantiere, descrittiva degli interventi di adeguamento agli impianti e divulgativa delle caratteristiche e modalità di intervento;
4. per quanto riguarda il permesso di costruire delle opere da realizzare si precisa quanto segue:
 - dal presente permesso sono escluse la costruzione di recinzioni e di passi carrai, che dovranno essere presentate con separata istanza in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada in particolare all'art. 46 del DPR 495/1992, in materia di arretramento dei passi carrai;
 - alla presentazione dell'inizio lavori deve essere allegata relazione tecnica prevista dell'art. 28 della L. 10/1991;
5. in merito agli impegni derivanti dal permesso di costruire si stabilisce quanto segue:
 - le opere dovranno rispettare i termini sotto indicati:
 - a) inizio lavori: entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ovvero dalla data di emanazione del provvedimento di VIA;
 - b) ultimazione lavori: entro tre anni dalla data del rilascio del permesso ovvero dalla data di emanazione del provvedimento di VIA;
 - il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire;
 - ai sensi e per gli effetti della Legge 1086 del 5.11.1971, relativa alle norme per la costruzione delle opere in

conglomerato cementizio armato, ferro e legno, è fatto obbligo:

- a) al costruttore, di presentare denuncia al Comune di Cervia prima di iniziare le opere in cemento armato, ferro e legno;
 - b) al direttore lavori di comunicare il completamento della struttura;
 - c) al committente di depositare al Dirigente il certificato di collaudo delle opere, onde ottenere l'agibilità;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali di cui alla normativa per le costruzioni in zona sismica.
 - la Ditta intestataria, prima di dare inizio ai lavori, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune di Cervia indicando contestualmente il nominativo e l'indirizzo dell'impresa costruttrice e del direttore lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, nei limiti di competenza.

I lavori non potranno iniziare in assenza, qualora occorrono, delle denunce di cui alla L. 1086/71 e dell'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008;

- ai sensi dell'art. 28 della L. 10/91, sul contenimento dei consumi energetici, è fatto obbligo alla presentazione della richiesta di permesso di costruire, di allegare dichiarazione attestante che prima dell'inizio dei lavori sarà depositato in duplice copia all'ufficio tecnico comunale, il progetto relativo all'impianto termico;
- nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice (delle strutture e degli impianti), le generalità del progettista (delle strutture e degli impianti), del direttore e dell'assistente dei lavori, e, ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, deve essere esibito provvedimento autorizzatorio;
- nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio comunale competente;
- eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici dovranno essere appositamente autorizzate. Le aree e gli spazi occupati dovranno essere restituiti in pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;

- il luogo dei lavori, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, deve essere protetto con opere provvisorie rispettanti la relativa normativa di sicurezza.
- ai sensi della Legge Regionale n. 27/1994 è fatto obbligo contestualmente all'inizio lavori di comunicare, mediante dichiarazione dell'impresa, il luogo di smaltimento delle macerie di risulta derivanti dalle demolizioni previste dal progetto allegato;
- è fatto obbligo all'osservanza della L. n. 13 del 9.1.89, del D.M. 14.6.89, n. 236, della circolare 2.6.89 n. 1669/UL e relative norme vigenti riguardanti disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici;
- dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e procedurali di cui alla L. 46/90 e D.P.R. 447/91, in materia di sicurezza degli impianti.
- è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- per gli edifici di nuova costruzione compresi nella fascia di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie fissata in mt. 250 di larghezza è fatto obbligo il rispetto dei limiti previsti dagli art. 3-4-5 del D.P.R. 18.11.1998 n. 459 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- il presente atto costituisce altresì autorizzazione alla eventuale collocazione di baracca di cantiere per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle opere di cui al presente permesso;
- la domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere presentata al Servizio Edilizia Privata del Comune di Cervia, con contemporaneo avviso di ultimazione lavori;

6. in merito agli aspetti connessi all'autorizzazione paesaggistica si precisa quanto segue:

- ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 trascorsi i quali l'esecuzione delle opere dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D. Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio ovvero dalla data di emanazione del provvedimento di VIA;

7. la Provincia di Ravenna, il Comune di Cervia e il Servizio ARPA territorialmente competente dovranno essere informati sullo stato di avanzamento della cantierizzazione; in particolare, al termine della 2° Fase di cantiere, dovrà essere trasmessa una nota tecnica aggiornata e definitiva in ordine alla reale possibilità o meno di condurre in parallelo le due attività (trattamento con impianto mobile Agrosistemi e cantiere Herambiente), dovendo garantire in ogni caso, e in via

- prioritaria, la sicurezza del cantiere e degli ambienti di lavoro;
8. in merito agli opportuni requisiti di monitoraggio e controllo dell'impianto, secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato;
 9. a partire dalla messa a regime dell'impianto, deve essere predisposta al termine di ogni anno una relazione tecnica riassuntiva sull'attività svolta, indicando quantitativi, provenienza e tipologia dei rifiuti trattati, gli esiti delle verifiche analitiche effettuate e la destinazione del materiale di recupero ottenuto; tale report annuale deve essere trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente;
 10. nonostante gli accorgimenti individuati nel progetto, qualora si verificassero inconvenienti dovuti ad emissioni odorigene, si dovrà procedere alla realizzazione dell'intervento di adeguamento del sistema di aspirazione e deodorizzazione per le aree di stoccaggio denominate ST1 e ST6, così come da progetto approvato; a tale riguardo, al termine della campagna di monitoraggio ambientale volta alla misura del contributo in termini odorigeni dell'impianto in progetto durante il primo anno di esercizio a regime dello stesso, dovrà essere presentata una relazione contenente i risultati ottenuti e una valutazione circa la necessità di dare attuazione all'intervento di adeguamento proposto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

11. le principali attività di lavorazione dei fanghi e lo stoccaggio del prodotto finito saranno svolte all'interno di un capannone chiuso, servito da un sistema di aspirazione delle arie esauste, trattate mediante biofiltro prima dell'emissione in atmosfera.

Le emissioni provenienti dall'impianto di biofiltrazione (E1) dovranno rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - BIOFILTRO

Portata massima 61.000 Nmc/h
Temperatura aeriforme 30 °C
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico 1 m
Area della sezione di uscita del condotto di scarico 400 mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- SOV come COT 10 mg/Nm³
- NH₃ 20 mg/Nm³
- H₂S 2 mg/Nm³
- U.O. < 300 U.O./m³

L'impianto di biofiltrazione ha una superficie filtrante pari a 400 m² ed é costituito principalmente da cippato di legno e cortecce triturate arricchito con microorganismi.

Sono altresì previsti 2 silos per lo stoccaggio della calce esausta, dotati di idonei sistemi di abbattimento mediante filtri a maniche, per i quali non si indicano limiti specifici, ma si prende atto della tecnologia di abbattimento installata. La Ditta é comunque tenuta ad effettuare le manutenzioni sui sistemi di abbattimento almeno una volta all'anno;

12. per una corretta gestione del biofiltro, devono essere garantiti i seguenti parametri di conduzione e in particolare:

- temperatura: 20-40°C
- umidità 40-60%
- pH 6-8

Dovrà altresì essere garantita un'adeguata altezza del letto filtrante, che dovrà essere misurata con frequenza semestrale. Quando l'altezza del letto filtrante diminuisce in modo tale che la portata del ventilatore si riduce di 1/3, dovrà essere rigenerato interamente il letto filtrante;

13. all'atto della messa a regime dell'impianto di biofiltrazione, che dovrà essere comunicata alla Provincia e all'ARPA, la Ditta dovrà predisporre un punto di prelievo dell'emissione a monte del biofiltro sul collettore di adduzione per la caratterizzazione quali - quantitativa degli effluenti in ingresso e produrre una relazione tecnica circa il rendimento del biofiltro;

14. per la verifica dei limiti stabiliti per le emissioni provenienti dall'impianto di biofiltrazione si dovrà far riferimento ai metodi indicati nell'allegato 3B della DGR 2236/09, come modificato dalla DGR 1769 del 22-11-2010 e precisamente:

Parametro/Inquinante	Sigla Parametro Inquinante	Metodi indicati
Unità Odorimetriche	OUE	UNI 13725
Portata	Portata	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	Polveri/Materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale)	COV totali espressi come carbonio	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc) UNI EN 13649
Ammoniaca	NH ₃	UNICHIM 632 (analisi colorimetrica o potenziometrica con IRSA 4030) UNICHIM 269
Acido Solfidrico	H ₂ S	DPR 322/71 (potenziometria o UV-VIS) UNICHIM 634

EMISSIONI ODORIGENE

15. al fine della valutazione dell'impatto odorigeno generato dall'attività dell'impianto dovrà essere attuato il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene potenzialmente generate dalle sorgenti presenti in impianto. Gli esiti di tale indagine andranno a supporto di valutazioni circa l'opportunità o meno di estendere il sistema di aspirazione e deodorizzazione anche agli stoccaggi ST1 e ST6. Tale studio sarà sviluppato secondo le modalità prospettate, considerando due scenari:
- Scenario 1 - Ante Operam*: determinazione dell'impatto odorigeno generato allo stato attuale, ovvero prima dell'inizio dell'attività di cantiere e con la presenza dell'attuale impianto mobile di recupero dei fanghi di depurazione con stoccaggio aperto;
 - Scenario 2 - Post Operam*: determinazione dell'impatto odorigeno generato dall'impianto fisso di recupero dei fanghi di depurazione attivo e a regime;

RUMORE

16. ad attività avviata dovranno essere verificate le reali emissioni e immissioni rumorose dell'impianto e dell'indotto; le metodiche di analisi e verifica adottate dovranno seguire norme tecniche riconosciute quali la UNI 11143-5 e UNI 9884;

RIFIUTI

17. i rifiuti speciali non pericolosi ammessi al trattamento (R3) nell'impianto per la produzione di correttivo ai fini agronomici ("gesso di defecazione") sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

I rifiuti sopraindicati provengono, in via prioritaria, dall'adiacente depuratore di Cervia e da altri impianti analoghi del Gruppo HERA, presso cui sono comunque trattate unicamente acque reflue civili. In ogni caso, non sono ammessi fanghi provenienti da impianti di depurazione presso cui sia svolta attività di trattamento di rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili provenienti da attività industriali;

18. il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili nell'impianto è fissato in 80.000 tonnellate/anno;
19. almeno il 25% del fango ritirato presso l'impianto di recupero dovrà provenire da impianti di depurazione che lo hanno sottoposto a centrifugazione;
20. i fanghi di depurazione dovranno essere ben digeriti e sottoposti ad un processo meccanico di ispessimento tale da garantire un tenore di sostanza secca almeno del 15%;
21. i fanghi ammessi a trattamento devono possedere caratteristiche conformi al protocollo analitico previsto dalla DGR n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i. per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura;

22. le analisi per l'omologazione dei fanghi dovranno rispettare le frequenze previste in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 4 alla DGR n. 2773/04 e s.m.i.;
23. il prodotto finale, ovvero gesso di defecazione, rientrante nei correttivi Calcici e Magnesiaci previsti al Punto 21 dell'Allegato 3 del Dlgs 75/2010, dovrà essere analizzato in conformità a quanto previsto dal Dlgs 75/2010 per ogni lotto funzionale;
24. per ogni lotto prodotto dovrà essere individuata esattamente la provenienza dei fanghi che lo hanno generato, con le relative caratterizzazioni, per avere una completa tracciabilità dei rifiuti;
25. ogni carico di gesso di defecazione in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da idonea documentazione che ne attesti la conformità al Dlgs 75/2010;
26. l'impianto viene gestito con le procedure e modalità indicate nel Manuale di gestione operativa predisposto dalla Ditta, da tenere a disposizione quale parte integrante dell'autorizzazione;
27. per quanto non espressamente disposto nel presente atto deve essere comunque garantito il rispetto del D.Lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti;
28. è fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, antincendio e igiene degli ambienti di lavoro, oltre quanto regolamentato con la presente VIA in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
29. il gestore tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
30. prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, il gestore è tenuto, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a presentare a favore della Provincia di Ravenna la garanzia finanziaria, secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a € 960.000,00 così determinato:
 - Potenzialità annua (R3 rifiuti non pericolosi): 80.000 t/anno;
 - Calcolo importo garanzia finanziaria: 80.000 t x 12 €/t = 960.000,00 €

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo

cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

L'efficacia dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Ravenna.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'Autorizzazione Unica, maggiorata di 2 anni.

SCARICHI IDRICI

31. gli scarichi di acque reflue industriali, unitamente ad acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, nel punto di scarico identificato S1, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione stabiliti nella Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in pubblica fognatura" del Comune di Cervia, fatta eccezione per i parametri in deroga riportati nella seguente tabella:

limiti in deroga ai parametri di scarico			
parametro		u.m.	Valore
BOD ₅		mg /	2.000
COD		mg /	4.000
SST		mg /	1.000
Azoto	NH ₄	mg /	150
Azoto	N -	mg /	150
Fosforo	P -	mg /	30
Alluminio	Al	mg /	10
Ferro	FE	mg /	20
Rame	Cu	mg /	2
Zinco	Zn	mg /	4

Per la deroga verrà stipulata apposita convenzione fra Hera SpA SOT Ravenna (Gestore del SII del comune di Cervia) e Herambiente SpA;

32. con cadenza semestrale e nel rispetto delle vigenti norme, così come previsto anche nel piano di monitoraggio e controllo, deve essere effettuato un autocontrollo per la verifica di conformità ai limiti sopraindicati;
33. nel caso che si verificano imprevisti tecnici che modificano, anche temporaneamente, il regime e/o la qualità degli scarichi dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Ravenna, all'Arpa di Ravenna e ad Hera;
34. la planimetria della rete fognaria, dove sono indicati i tracciati fognari e l'identificazione del punto di scarico S1 costituisce parte integrante dell'autorizzazione unica;
35. il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di controllo, tramite opportuni interventi di manutenzione;

36. presso la sede di svolgimento dell'attività dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli dello scarico;
37. il completamento delle opere previste di sistemazione della rete fognaria dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna; a seguito di tale completamento e comunicazione, diverrà efficace l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica in capo a HERAmbiente e oggetto della presente VIA;

PAESAGGIO

38. il colore delle strutture dovrà essere preventivamente concordato in loco con i Funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Ravenna sulla scorta di idonee campionature in numero idoneo;
39. dovranno essere piantumate perimetralmente ulteriori alberature ed elementi arbustivi, tutti autoctoni;
- b) di dare atto che il Comune di Cervia e la Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- c) di dare atto che la Giunta Provinciale di Ravenna ha rilasciato con propria deliberazione n. 335 del 24/08/2011 l'"approvazione del progetto di Herambiente con sede legale in Bologna, per la realizzazione in Comune di Cervia, Via delle Aie, di un impianto di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione di correttivo ai fini agronomici (gesso di defecazione)" e che costituisce l'ALLEGATO N. 2 della presente delibera;
- d) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento della Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2954 del 29 agosto 2011, e che costituisce l'ALLEGATO n. 3 della presente delibera; all'interno di tale provvedimento è compresa anche l'Autorizzazione per l'emissione in atmosfera, la pre-valutazione di incidenza;
- e) di dare atto che il Comune di Cervia ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni in merito all'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006; ; in tale parere è compreso il parere di competenza in merito al permesso di costruire, allo scarico in pubblica fognatura, alle emissioni in atmosfera, all'autorizzazione paesaggistica con parere prot. n. SPUN 612/2010, rif. Prot. n. 34722/2010 del 7/6/2011;
- f) di dare atto che ARPA ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni in merito all'Autorizzazione alla realizzazione e

alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 ; in tale parere è compreso il parere di competenza in merito al permesso di costruire, allo scarico in pubblica fognatura, alle emissioni in atmosfera con parere prot. n. PGRA/2011/345 del 27/04/2011;

- g) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincia di Ravenna, ha espresso il proprio parere positivo in merito all'Autorizzazione Paesaggistica con parere prot. n. 5304 del 4 aprile 2011;
- h) di dare atto che il Parco del Delta del Po ha trasmesso il proprio nulla osta con prescrizioni per la Valutazione di Incidenza con prot. n. 3911 del 16 maggio 2011;
- i) di dare atto che HERA ha espresso il proprio parere in merito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della LR 9/99 all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- j) di dare atto che i contenuti dei pareri di ARPA, del Comune di Cervia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, del Parco del Delta del Po compresi nell'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 sono, comunque, stati discussi e condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale e riportati all'interno sia del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera sia dell'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 che costituisce l'ALLEGATO 3 alla presente delibera;
- k) di dare atto che l'AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 23 giugno 2011, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera e non ha inviato un proprio formale parere; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Zoffoli Metalli;
- m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna, al Comune di Cervia, all'ARPA Sez. Prov. Ravenna, all'AUSL di Ravenna;

- n) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- o) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- p) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.